

Area 3

Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali

**DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 657 DEL
12/05/2021**

Proposta di determina Nr. 820 del 12/05/2021

OGGETTO: SETTORE 3.10. PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - URBANISTICA - PISTE CICLOPEDONALI - POLITICHE COMUNITARIE. SERVIZIO URBANISTICO PROVINCIALE.
COMUNE DI SANT'OMERO. P.D.C. IN VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 8 D.P.R. 7/9/2010 N.160, PER AMPLIAMENTO DI OPIFICIO INDUSTRIALE SITO IN VIA METELLA NUOVA SS 259.
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. DI CUI AL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.
PARERE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE.

LA DIRIGENTE FACENTE FUNZIONI

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

DATO ATTO, delle note del Dirigente Area 3, prot. n. 0007818/2021 del 12/04/2021 e prot. n. 0008653/2021 del 22/04/2021, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi come da ultimo modificato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 53 del 28/04/2021, con le quali si delegava la sottoscritta a sostituirlo nelle funzioni dirigenziali e, da ultimo, della nota protocollo N.0009522/2021 del 04/05/2021 a firma del Segretario Generale con la quale la sottoscritta è autorizzata, alla luce della intervenuta vacanza del posto dirigenziale e nelle more della procedura selettiva per la individuazione del nuovo Dirigente, all'eccezionale svolgimento delle funzioni dirigenziali sulla detta Area organizzativa fino ad un massimo di 90 giorni consecutivi annui;

VISTA la nota prot. 0004367 del 07/05/2021, acquisita al protocollo provinciale al n. 0009871/2021 in stessa data, inviata dal Comune di Sant'Omero, con allegato il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S. e la documentazione tecnica relativi al permesso di costruire, in variante al P.R.G. ex art. 8 D.P.R. 160/2010, per l'ampliamento di un opificio industriale;

VISTA la documentazione allegata alla nota di cui sopra e, in particolare:

- Rapporto preliminare;
- Relazione sulle motivazioni dell'intervento in progetto;

- Relazione tecnica illustrativa;
- Documentazione fotografica stato attuale;
- Dichiarazione di conformità abbattimento delle barriere architettoniche e relazione descrittiva;
- Tav. 1 - Planimetria catastale, immagine aerea, stralcio di P.R.G. vigente;
- Tav. 2 - Planimetria stato assentito e parametri urbanistici ed edilizi;
- Tav. 3 - Planimetria stato di progetto e parametri urbanistici ed edilizi;
- Tav. 4 - Opificio-immobile H – stato di progetto – piante;
- Tav. 4 Bis - Opificio-immobile H – stato di progetto – prospetti e sezioni;
- Tav. 5 - Palazzina uffici e laboratori – Opificio C – Stato di fatto;
- Tav. 6 - Palazzina uffici e laboratori – Opificio C – Stato di progetto;
- Tav. 7 - Vasca di accumulo acqua antincendio e locale pompe, interrati con copertura carrabile;
- Tav. 8 - Planimetria acque bianche, nere e industriali allo stato di progetto;
- Tav. 9 - Planimetria stato di progetto – aree a parcheggi;

VISTA la Relazione Preliminare nella quale si individua, tra le Autorità con Competenza Ambientale interessate alla procedura, la Provincia di Teramo;

PRESO ATTO che le aree interessate dal progetto in variante ricadono, nel P.R.G. vigente del Comune di Sant’Omero, in “Zone produttive esistenti di saturazione” (D1), art. 55 delle N.T.A. in due sottozone diverse: “Zona artigianale di completamento” per le particelle di proprietà n. 105, 172, 152 e “Zona industriale di completamento” per le particelle di proprietà n. 34, 166;

PRESO ATTO, altresì, che la variante scaturisce dalla necessità di ampliare l’attività produttiva esistente e dall’indisponibilità alla vendita da parte dei proprietari dei lotti confinanti, come dichiarato dalla ditta proponente;

CONSIDERATO che l’ambito di riferimento della variante si esaurisce all’interno di un’area già individuata dal P.R.G. come destinata ad insediamenti produttivi;

VERIFICATO che, per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Teramo l’area ricade in Insediamenti monofunzionali (Art.19) che “sono quelli prevalentemente non residenziali con destinazione e tipologia di utilizzazione dello spazio che, per ragioni di funzionalità proprie ed in rapporto al sistema delle relazioni, richiedono una specifica localizzazione”;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nella suddetta Relazione Preliminare alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L.R. 18/83, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale:

- ☐ individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;
- ☐ fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d’uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l’utilizzazione delle acque; per la disciplina dell’attività estrattiva;

RICHIAMATA la Relazione d’Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 0010121/2021 del 12/05/2021, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nella suddetta Relazione Preliminare alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo ed evidenziato che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L.R. 18/83, lo stesso P.T.C.P.:

-individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;

-fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;

EVIDENZIATO che sarà, comunque, necessario verificare la compatibilità del piano con le previsioni e prescrizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ex art. 20 D.Lgs. 267/2000 per il quale dovrà prodursi, da parte del Comune di Sant'Omero, apposito procedimento, anche alla luce di alcune considerazioni che verranno evidenziate in tale sede;

RILEVATA l'opportunità di esprimersi in merito alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, alla luce degli articoli del P.T.C.P. sopra richiamati e delle singole esigenze di tutela legate alla zonizzazione di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

DATO ATTO che per l'espressione del parere in qualità di Autorità con Competenza Ambientale non occorre il parere rilasciato dalla Commissione per la Pianificazione del Territorio (Co.Pi.T.);

RITENERE non necessario il parere della Commissione per la Pianificazione Territoriale (Co.Pi.T.);

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nel testo vigente;
- la L.R. 12/04/1983, n. 18 nel testo vigente;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO altresì che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio n. 15 del 16/06/2020 dall'oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022";

-la Delibera di Consiglio n. 16 del 16/06/2020 dall'oggetto: "Approvazione definitiva del bilancio di previsione 2020/2022 e dei relativi allegati - art. 174 TUEL";
-la Delibera di Consiglio n. 47 del 30/11/2020 dall'oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL), variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, T.U.E.L) e variazione DUP 2020/2022";
-la delibera del rendiconto 2018 approvata con la Delibera di Consiglio n. 49 del 18/12/2019 dall'oggetto: "APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. n.267/2000";
-la delibera di Consiglio n. 47 del 30/11/2020 dall'oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ART. 193 TUEL), VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 175, COMMA 8, TUEL) E VARIAZIONE DUP 2020/2022;

DATO ATTO che, ai sensi art.106, comma 3 bis, del D.L. n. 34/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L.17 luglio 2020, n.77, è autorizzato l'esercizio provvisorio ex art.163 del T.U.E.L.;

DATO ATTO, altresì, che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021 è stato nuovamente prorogato al 31/05/2021;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, relativamente al PdC in variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 7/9/2010 n.160, per ampliamento di opificio industriale sito in via Metella Nuova S.S. 259, parere di **NON ASSOGGETTABILITÀ** alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ritenendo effettivamente verificate le analisi di cui alla Relazione preliminare riguardanti l'ambito di riferimento della variante che si esaurisce all'interno del perimetro di un'area produttiva già normata dal P.R.G., per cui non si ravvisano influenze della stessa su altri Piani o Programmi. In merito alla pianificazione sovraordinata, si riscontra l'assenza di problemi e criticità ambientali; la variante non presenta particolari impatti per l'ambiente nel lungo periodo e non sono rinvenibili vulnerabilità ambientali o al patrimonio culturale.

RACCOMANDARE la previsione di pavimentazioni permeabili per le aree esterne, in particolare per quelle destinate a parcheggio, e la messa a dimora di idonei esemplari arborei nelle aree a parcheggio in adeguati spazi di terra nuda (aiuole).

EVIDENZIARE, comunque, che la variante dovrà riguardare unicamente il progetto presentato, senza prevedere ulteriori possibilità di ampliamento, che dovranno essere nuovamente verificate in caso di sopravvenute esigenze aziendali.

FARE SALVO, comunque, il successivo parere di compatibilità con le previsioni e prescrizioni del vigente P.T.C.P., ex art. 20 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 L.R. 18/1983, di competenza di questo Ente.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Di Mattia Monica

